



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO  
NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / Fasc. 8.209.2/2021

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

*e. p.c.*

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

Regione Basilicata  
Dipartimento Ambiente e Energia  
Ufficio compatibilità ambientale  
[ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
della Basilicata  
[sabap-bas@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-bas@pec.cultura.gov.it)

Società EG CELESTE S.R.L.  
[egceleste@pec.it](mailto:egceleste@pec.it)

*Oggetto:* **[ID\_VIP: 7395] SANT'ARCANGELO (PZ):** Progetto di un impianto fotovoltaico, della potenza pari a 19,99 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Sant'Arcangelo (PZ).

Richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.

Proponente: EG CELESTE S.R.L.

**Parere tecnico-istruttorio.**

**VISTO** il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTO** il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

**VISTO** il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo".



**VISTO** l'art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624.

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale".

**VISTO** il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016.

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e in particolare l'art. 25 rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" e il successivo DPCM del 14/02/2022 "Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

**VISTA** la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto "Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208" – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa.

**VISTO** il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l'altro l'ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019).

**VISTO** l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908

**VISTO** il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123.

**VISTO** il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

**VISTO** l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in “Ministero della transizione ecologica” ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “Ministero della Cultura”.

**VISTO** il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche solo Soprintendenza Speciale per il PNRR) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

**VISTO** il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

**VISTO** l'art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, che ha stabilito che <<La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti>>.

**CONSIDERATO** che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR.

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. LUIGI LA ROCCA l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica (MiTE) cambia la propria denominazione in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE).



**VISTO** il decreto legge 24 febbraio 2023 n.13 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 47 del 24/02/2023, entrato in vigore il 25/02/2023.

**CONSIDERATO** che la società EG Celeste S.R.L. con nota acquisita dalla Direzione Generale Abap con prot. MIC\_DG-ABAP\_SERV V|05/08/2021|0026853-A, ha presentato istanza per l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 152/2006, successivamente perfezionata con nota acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. SS-PNRR n. 4389 del 11/10/2022.

**CONSIDERATO** che il progetto in valutazione, secondo quanto dichiarato dalla EG Celeste S.R.L. rientra tra quelli disciplinati dall’art. 8, c. 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 di competenza statale nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui Allegato I bis, del medesimo del D.lgs. 152/2006.

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 132532 del 25/10/2022, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. SS-PNRR n. 4968 del 26/10/2022, la Direzione Generale valutazioni ambientali dell’allora MiTE ha comunicato la procedibilità della suddetta istanza.

**CONSIDERATO** che con nota prot. SS-PNRR n. 5102 del 28/10/2022, questa Soprintendenza Speciale PNRR ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata di esprimere le proprie valutazioni in merito all’intervento in oggetto e al Servizio II “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” e al Servizio III “Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico” della DG-ABAP di esprimere il proprio contributo istruttorio.

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con nota n. 13957 del 16/11/2022, acquisita dal MIC con prot. SS-PNRR n. 5758 del 16/11/2022 ha comunicato a questa Soprintendenza Speciale la necessità di acquisire documentazione integrativa allo scopo di consentire l’espressione del parere endoprocedimentale.

**CONSIDERATO** che il Servizio II “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” della DG-ABAP, con nota SS-PNRR\_UO2 n. 6006 del 23/11/2022 ha comunicato a questa Soprintendenza Speciale la necessità di acquisire documentazione integrativa allo scopo di consentire l’espressione del proprio contributo istruttorio.

**CONSIDERATO** che questa Soprintendenza Speciale, con nota n. 6134 del 28/11/2022, anche sulla scorta delle osservazioni formulate dalla SABAP Basilicata e dal Servizio II della DG ABAP, ha comunicato alla Direzione Generale valutazioni ambientali del MiTE la necessità di produrre la documentazione integrativa atta a consentire l’espressione del parere di competenza.

**CONSIDERATO** che la EG Celeste S.R.L. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. SS-PNRR n. 7167 del 20/12/2022 e n. 7266 del 21/12/2022, pubblicata sul sito del MASE in data 20/12/2022 e posta da questo Ufficio all’attenzione della competente Soprintendenza ABAP della Basilicata e ai Servizi II e III della DG Abap con nota prot. SS-PNRR n. 132 del 04/01/2023 chiedendo le relative valutazioni e osservazioni.

**CONSIDERATO** che, in risposta alla nota della Soprintendenza Abap della Basilicata prot. n. 408 del 13/01/2023, acquisita con prot. SS-PNRR n 469 del 13/01/2023 e alla nota di questa Soprintendenza Speciale con prot. SSPNRR n. 910 del 24/01/2023, con le quali si rilevava una carenza documentale ai fini della valutazione preventiva dell’interesse archeologico, la società EG Celeste S.R.L. ha trasmesso

una ulteriore integrazione documentale per la componente archeologica, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. SS-PNRR n. 2475 del 21/02/2023.

**CONSIDERATA** la nota prot. n.2579 del 07/03/2023, acquisita agli atti di questa Soprintendenza Speciale con prot. SS-PNRR n. 3273 del 07/03/2023, con cui la **Soprintendenza Abap della Basilicata** ha formulato le proprie valutazioni di competenza che di seguito si riportano:

## "... 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

### 1.1 Beni paesaggistici

1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico

- **Invaso di Monte Cotugno sul Sinni**, a 2.8 km di distanza in direzione sud-ovest (D.M. 21/09/1984);
- **Territorio della fascia costiera del primo entro terra** (D.M. 18/04/1985), a 9 km di distanza in direzione est.

1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

**D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett b)** "*i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi*":

**Invaso di Monte Cotugno sul Sinni**, a circa 2.8 Km di distanza in direzione sud-ovest.

**D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett c)** "*i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*".

- **Fosso S. Antuono**: a 1.2 km ca. in direzione sud-est;
- **Fosso Fontanella**: a 2 km ca. in direzione ovest;
- **Fosso del Monte**: a 3 km ca. in direzione nord;
- **Fosso Elemosina**: a 3.5 km ca. in direzione nord-ovest;
- **Fosso Pisciotola**: a 3.5 km ca. in direzione nord-est;

**D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett g)** "*i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227*".

Le aree di progetto sono contermini e, per quanto riguarda il cavidotto di connessione, interferenti con:

- **Formazioni arbustive termomediterranee;**
- **Querceti mesofili e meso-termofili.**

**D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett m)** "le zone di interesse archeologico"

- **n°336-PZ Tratturo Comunale di Rosano**, a 1.9 km di distanza in direzione nord-ovest.

### 1.2. Beni architettonici

1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- **Masseria Monte Scardaccione** (D.M. 25/08/1992): 1.77 km direzione nord;
- **Masseria Molfese** (D.D.R. n. 135 del 8/9/2005): 2.70 km in direzione nord;
- **Masseria Modarelli** (D.M. 31/05/1997): 2.70 km in direzione est, nel comune di Colobraro (MT);
- **Ruderi della cavallerizza** (D.M. 21/06/1999): 7.75 km in direzione nord-ovest;
- **Chiesa e Convento di S. Maria d'Orsoleo** (D.M. 27/10/1954): 8.15 km in direzione ovest;
- **Torre Molfese e Cappella di S. Croce** (D.M. 31/12/1997): 8.35 km in direzione nord-ovest.

### 1.3. Beni archeologici

1.3.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10, 13 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- **Area archeologica "Cannone"** (D.M. 1/4/1993): 8 km in direzione nord-ovest.
- **Tempa del Ponte** (D.S.R. 19/01/2004): 9.85 km in direzione sud-est, nel comune di Valsinni (MT);



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

– **Monte Coppolo** (D.M. 7/6/2001): 12.3 km in direzione sud-est, nel comune di Valsinni (MT).

## 2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

### 2.1 Beni paesaggistici

2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dei SIA (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio - le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati):

L'impianto fotovoltaico in oggetto, come si evince dall'elaborato 02-RF-Reportage\_fotografico\_AO\_PO, non risulta visibile dai principali punti di vista panoramici presi in esame:

Punti di vista dinamici, fatta eccezione per le strade interne all'area di progetto: Strada Provinciale n. 20, Strada Statale n.92 dell'Appennino Meridionale, Strada Statale n. 653, nel tratto a valle dell'Invaso di Monte Cotugno e lungo il ponte dell'Invaso.

Punti di vista "sensibili" da un punto di vista paesaggistico: Fosso Sant'Antuono, Fosso Fontanella, Invaso di Monte Cotugno; Tratturo di Rosano.

Potrebbe essere scarsamente visibile, invece, dal centro storico del comune di Sant'Arcangelo, come si evince dalla fotosimulazione n. 1.

Il documento 03-A\_12\_d\_7-Carta\_intervisibilita\_Cumulata mette in evidenza un'intervisibilità medio-bassa (25%- 50%) tra l'impianto in esame e un altro impianto fotovoltaico, in corso di autorizzazione, in direzione nord-ovest, a circa 1.8 km di distanza. Non dovrebbe, invece, sussistere alcun rapporto di intervisibilità tra l'impianto in oggetto e quello in corso di autorizzazione sito sud-ovest, a circa 2.5 km di distanza, ricadente nella fascia di rispetto dell'Invaso di Monte Cotugno.

2.1.b. Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile).

#### Impianti FER esistenti (dal portale RSDI della Regione Basilicata)

— Parco eolico di grande generazione Eog\_34\_09, costituito da 30 aerogeneratori siti nei comuni di Tursi (MT) e Colobraro (MT), per una potenza complessiva di 60 MW. Due aerogeneratori sui trenta componenti l'impianto si trovano a meno di 3 km in direzione est.

#### Impianti FER autorizzati:

— Parco Eolico di grande generazione, identificato dalla sigla EogA\_053\_05, costituito da 8 turbine, di cui 4 limitrofi alle aree di progetto.

#### Impianti in corso di istruttoria:

— Impianto fotovoltaico in direzione nord-ovest, a circa 1.8 km di distanza;  
— Impianto fotovoltaico in direzione sud-ovest, a circa 2.5 km di distanza, ricadente nella fascia di rispetto dell'Invaso di Monte Cotugno.

### 2.2 Beni architettonici

2.2.a Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze.

L'impianto si trova in prossimità di tre masserie, site nei comuni di Sant'Arcangelo (PZ) e Colobraro (MT), riportate al punto 1.2.a.:

– Masseria Monte Scardaccione (D.M. 25/08/1992): 1.77 km direzione nord;



- Masseria Molfese (D.D.R. n. 135 del 8/9/2005): 2.70 km in direzione nord;
- Masseria Modarelli (D.M. 31/05/1997): 2.70 km in direzione est, nel comune di Colobrarò (MT).

L'elaborato 02-RF-Reportage\_fotografico\_AO\_PO, tuttavia, non evidenzia rapporti di intervisibilità tra le suddette masserie e le aree di progetto, a causa dell'orografia del sito. Per la stessa ragione, l'impianto non risulta visibile nemmeno dal bene in altura denominato Abbazia di Santa Maria d'Orsoleo (D.M. 27/10/1954).

### **2.3 Beni archeologici**

2.3.a. Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto archeologico e in particolare con i beni archeologici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze.

- (i) L'area di impianto non è visibile dal tratturo comunale di Rosano (cfr. 02-RF-Reportage\_fotografico fotosimulazione n. 12).

## **3. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE**

Questa Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali, si esprime come segue.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico in agro di Sant'Arcangelo (PZ), in località "Monte Niviera", con opere elettriche e infrastrutturali da realizzarsi nel Comune di Sant'Arcangelo, con estensione complessiva di circa 33 ha e potenza nominale di 19,99 MWp.

L'impianto è costituito da 8 sottocampi; l'energia prodotta viene trasportata mediante un elettrodotto di connessione, che prevede l'interramento di un cavo MT per una lunghezza di circa 4 km prevalentemente lungo strada esistente e a margine di terreni agricoli. L'impianto ricade nel settore a sud-est del territorio comunale di Sant'Arcangelo (PZ); a circa 5.7 km dal centro abitato.

L'area di progetto, fatta eccezione per modeste interferenze tra il cavo interrato e le aree boschive, non è tutelata da specifici provvedimenti ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004, né da dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II, artt. 10, 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004. Inoltre, non ricade in aree non idonee ai sensi dell'Allegato A della L.R. n° 54/2015, recante "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010".

Le fotosimulazioni presenti nell'elaborato 02-RF-Reportage\_fotografico\_AO\_PO non mettono in evidenza rapporti di intervisibilità tra l'impianto e i principali punti di ripresa "sensibili", quali: emergenze architettoniche sottoposte a tutela, punti di vista panoramici e belvedere, punti di vista "dinamici".

L'elaborato 03-A\_12\_d\_7-Carta\_intervisibilita\_Cumulata rileva una intervisibilità medio-bassa unicamente con l'impianto fotovoltaico, in corso di autorizzazione, in direzione nord-ovest, a circa 1.8 km di distanza.

Per quanto di competenza archeologica, il territorio interessato dal progetto è caratterizzato da una fitta rete di itinerari naturali, che fin dalle fasi pre-protostoriche hanno permesso lo spostamento a media e lunga percorrenza e consentito nel tempo importanti contatti tra le comunità indigene stanziate nei territori delle aree tirrenica e adriatica. L'area presa in esame rientra, infatti, nella regione dell'Enotria lucana (fine X/inizio IX-V sec. a.C.), i cui confini naturali sono segnati a nord dalla valle del Basento, a sud dalla valle del Sinni e a sud-ovest dal bacino del Mercure-Lao. La media valle del Sinni, in particolare, è stata un corridoio di collegamento in tutte le fasi storiche, dall'età del Bronzo alla fase enotria, lucana, romana, medievale e moderna (A.4- RELAZIONE\_ARCHEOLOGICA\_AGG\_02\_2023).

Nonostante il potenziale archeologico dell'area in esame, così come evidenziato nella relazione, dalla valutazione emerge che l'impianto non sembra presentare interferenze con il patrimonio culturale (rischio basso per tutte le opere in progetto). Tuttavia, la documentazione presentata risulta carente sotto il profilo della descrizione delle attività di ricognizione di superficie svolte: all'interno del progetto GIS non risultano compilate le sezioni dedicate alle ricognizioni e alle aree di potenziale e rischio e la Relazione Archeologica (A.4-RELAZIONE\_ARCHEOLOGICA) non contiene documentazione fotografica delle attività svolte sul campo, che consenta un confronto con gli elaborati grafici (A.4-TAV.02). Inoltre, la valutazione non si basa su alcuna considerazione di carattere topografico, soprattutto per quanto concerne la ricostruzione della viabilità



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



antica, a cui si fa cenno esclusivamente per quanto riguarda i principali tracciati viari che attraversano il territorio lucano - la via Appia e la via *Herculea* - e i tratturi vincolati che ricadono nell'areale di interesse, trascurando le relazioni spaziali tra i diversi siti che ricadono nel territorio circostante le opere in progetto.

A conclusione della suddetta istruttoria, per tutte le motivazioni sopra espresse, questa Soprintendenza ritiene che la realizzazione del progetto sia compatibile con la tutela dell'area e formula proposta di parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, alle seguenti condizioni:

- Visto l'art. 19, comma 2, lettera c) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 che svincola l'adozione del parere e del provvedimento di VIA dalla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione di saggi archeologici preventivi prevista dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ai fini della tutela archeologica, questa Soprintendenza prescrive che dovranno essere attuate le fasi di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al comma 8 dell'articolo 25 del D.Lgs. 50/2016 e al DPCM 14 febbraio 2022 (G.U. 14 aprile 2022), previa ripetizione delle ricognizioni di superficie che dovranno essere accuratamente documentate, secondo le disposizioni delle Linee guida vigenti;
- la Committenza si impegna ad apportare tutte le eventuali modifiche progettuali che dovessero rendersi necessarie per assicurare la tutela archeologica dell'area".

**CONSIDERATO** il contributo istruttorio del **Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione Generale Abap, trasmesso con la nota prot. SS-PNRR\_UO2, n. 3446 del 10/03/2023, che di seguito si riporta:

"... Relativamente alla tutela archeologica, la Soprintendenza, vista la documentazione progettuale e integrativa, esaminata la situazione vincolistica, rileva che le citate opere si inseriscono in un territorio caratterizzato dalla presenza di aree vincolate, in particolare l'Area archeologica "Cannone", Tempa del Ponte e Monte Coppolo, tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004. Il territorio è inoltre interessato da una fitta rete di itinerari naturali, usati fin dalle fasi pre-protostotiche per gli spostamenti tra le comunità indigene delle aree tirrenica e adriatica. Nonostante lo studio archeologico presentato dal proponente valuti un rischio archeologico basso per tutte le opere in progetto, la Soprintendenza evidenzia la carenza dello studio relativamente alle attività di ricognizione svolte. Inoltre, la valutazione non si basa su considerazioni di carattere topografico e trascura le relazioni spaziali tra i diversi siti localizzati nel territorio circostante le opere in parola.

La Soprintendenza, ritenendo comunque il progetto compatibile con la tutela delle componenti ambientali del patrimonio culturale per tutte le motivazioni esposte nella citata nota prot. 2579, esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere in parola nel rispetto delle seguenti prescrizioni archeologiche:

Ante operam:

- <visto l'art. 19, comma 2, lettera c) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 che svincola l'adozione del parere e del provvedimento di VIA dalla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 18 aprile 2015, n. 50 o all'esecuzione di saggi archeologici preventivi prevista dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ai fini della tutela archeologica, questa Soprintendenza prescrive che dovranno essere attuate le fasi di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al comma 8 dell'articolo 25 del D.Lgs. 50/2016 e al DPCM 14 febbraio 2022 (G.U. 14 aprile 2022), previa ripetizione delle ricognizioni di superficie che dovranno essere accuratamente documentate, secondo le disposizioni delle Linee guida vigenti;

- la Committenza si impegna ad apportare tutte le eventuali modifiche progettuali che dovessero rendersi necessarie per assicurare la tutela archeologica dell'area>.

Tutto ciò premesso e richiamato, si concorda con il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza alla realizzazione del progetto in oggetto e si ribadisce il rispetto delle prescrizioni archeologiche così come descritte nel citato parere prot. 2579.



Si specifica che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al comma 8 e ss. dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 dovrà necessariamente concludersi prima dell'inizio dei lavori, ivi compresi quelli preliminari e di allestimento del cantiere.

Sebbene l'art. 19, comma 2, lettera c) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 svincoli l'adozione del parere e del provvedimento di VIA dalla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 18 aprile 2015, n. 50 o all'esecuzione di saggi archeologici preventivi prevista dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, corre l'obbligo di sottolineare che la lacuna conoscitiva derivante dalla mancata esecuzione delle indagini archeologiche nell'ambito della presente fase procedimentale non consente di individuare preventivamente eventuali elementi ostativi alla localizzazione delle opere previste. Ne consegue, quindi, che il rinvenimento di resti archeologici nel corso delle indagini sopra richiamate potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – approfondimenti di indagine oltre che modifiche anche sostanziali del progetto – con conseguenti potenziali ritardi nei tempi e incrementi dei costi di progettazione e realizzazione delle opere – ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'opera, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e disciplinato dal punto 8.2 delle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" approvate con D.P.C.M. 14/02/2022.

Pertanto, affinché sia possibile attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ed effettuare lo svolgimento delle indagini prescritte, è necessario che il Proponente si attivi immediatamente per sottoscrivere con la competente Soprintendenza l'accordo di cui al c. 14 del più volte citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Si ribadiscono, infine, i disposti stabiliti dagli artt. 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico".

**VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

**VISTO** il sopra citato art. 12 che al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

**CONSIDERATO** il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali.

**CONSIDERATO** che le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di facilitare un temperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.

**CONSIDERATO** che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio*.

**VISTA** la Legge Regionale della Basilicata n. 54 del 30 dicembre 2015 "*Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010*" che individua tra l'altro le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

**VISTI** gli atti e la documentazione prodotta nell'ambito della elaborazione del Piano Paesaggistico della Regione Basilicata, avviata con DGR n. 366 del 18/03/2008, e nello specifico l'Intesa firmata il 14/09/2011(D.G.R. 879/2011) tra la Regione Basilicata, il MIBAC e il MATTM e l'attività di ricognizione,

delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici espletate, validate ed approvate con D.G.R. 319/2017, D.G.R. 872/2017, D.G.R. 204/2018, D.G.R. 362/2018, D.G.R. 581/2018, D.G.R. 587/2018, D.G.R. 1263/2018, D.G.R.1372/2018, D.G.R. 151/2019; D.G.R. 754/2020 e D.G.R. 741/2021.

**ESAMINATI** gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica e le integrazioni trasmesse dalla Società EG CELESTE S.R.L. e pubblicate sul sito web dell’Autorità competente all’indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8021>.

**RITENUTO** di condividere e fare propri i contributi sopra riportati della competente Soprintendenza Abap della Basilicata e del Servizio II della Direzione Generale ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale.**

**PREMESSO** che il progetto in esame consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico in Località “Monte Niviera” nel comune di Sant’Arcangelo (PZ) che verrà collegato in antenna alla Stazione Elettrica (SE) di smistamento a 150 kV della RTN, da inserire in entra-esce sulla linea RTN a 150 kV “Aliano – Senise”, di futura realizzazione. L’estensione complessiva dell’impianto è prevista pari a circa 33 ha (superficie delimitata dalle recinzioni di impianto) e la potenza complessiva dell’impianto sarà pari ad 19,99 MWp (somma della potenza dei moduli). L’elettrodotta interrata è realizzato attraverso un cavidotto MT per una lunghezza di circa 4 km prevalentemente lungo strada esistente e a margine di terreni agricoli, fino a raggiungere la futura SSE Utente MT/AT. L’impianto fotovoltaico sarà realizzato utilizzando moduli fotovoltaici in silicio Monocristallino, bifacciali, composti da 144 (6x24) celle fotovoltaiche ad altissima efficienza (>20%) e connesse elettricamente in serie, per una potenza complessiva di 545 Wp. L’impianto sarà costituito da un totale di 36.680 moduli per una conseguente potenza di picco pari a 19.99 kWp. Le strutture di supporto dei moduli fotovoltaici saranno ad inseguimento del tipo monoassiale, di norma ad infissione nel terreno con macchina operatrice battipalo. Il campo fotovoltaico sarà delimitato da una recinzione in filo metallico rivestita di materiale plastico di colore verde di altezza pari a 2 mt, oltre 50 cm di sistema anti risalita con tre ordini di filo spinato per complessivi 2,5 metri di altezza.

**VISTO** che in riferimento al redigendo Piano Paesaggistico Regionale della Basilicata, l’impianto proposto con le opere connesse, ricade all’interno dell’Ambito di Paesaggio “**La collina argillosa**”, *“dove le dinamiche di abbandono territoriale sono state più intense e dove si alternano ridotte superfici più stabili coltivate e nude aree in erosione e calanchi, in un mosaico di dilagante naturalità di ritorno che affascina e stupisce nelle sue molteplici forme”*.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che l’assetto vincolistico dell’area vasta in cui si inserisce il progetto proposto, come meglio dettagliato sopra, comprende:

- aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. 42 del 2004;
- aree e beni paesaggistici tutelati ai sensi dell’art. 142 comma 1), lett. b) – c) - g) - m) D. lgs. n. 42 del 2004;
- beni culturali tutelati dalla parte II (beni architettonici e beni archeologici) del D.lgs. n. 42 del 2004.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, come evidenziato dalla Sabap competente, fatta eccezione per modeste interferenze tra il cavo interrato e le aree boschive, l’area di interessata dalla realizzazione dell’impianto non è tutelata da specifici provvedimenti ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.lgs. 42/2004, né da beni tutelati ai sensi della Parte II, artt. 10, 13 e 45 del D.lgs. 42/2004.




Figura 1 - stralcio Elaborato "Corografia Generale. Inquadramento Area d'intervento su IGM" A.12.a.3.2.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, con *riferimento agli aspetti paesaggistici e percettivi*, come valutato dalla Sabap competente:

- le fotosimulazioni prodotte dal proponente non mettono in evidenza rapporti di intervisibilità tra l'impianto e i principali punti di ripresa "sensibili", quali: emergenze architettoniche sottoposte a tutela, beni archeologici tutelati, punti di vista panoramici e belvedere, punti di vista "dinamici";
- dallo studio dell'intervisibilità cumulata si rileva una intervisibilità medio-bassa con l'impianto fotovoltaico, in corso di autorizzazione, in direzione nord-ovest, a circa 1.8 km di distanza.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che l'impianto non ricade in "aree non idonee" ai sensi dell'Allegato A della L.R. n. 54/2015, recante "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010".

**CONSIDERATO E VALUTATO** inoltre che ai sensi del D. Lgs. 199/2021, recante Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, art. 20 c. 8, lett. c-quater, l'area occupata dall'impianto è da considerarsi tra le aree classificate come idonee "Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1", in quanto non ricadente in aree sottoposte a tutela né nelle relative fasce di rispetto, ad eccezione di un piccolo tratto del cavidotto interrato che ricade nella fascia di rispetto di un tratturo tutelato ai sensi della parte II del D.lgs. 42/04.

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, *in riferimento agli aspetti architettonici*, come evidenziato dalla competente Sabap, sebbene l'impianto si trovi in prossimità di tre masserie precedentemente descritte, sulla base di quanto contenuto nel reportage fotografico prodotto dal proponente non risultano rapporti di intervisibilità tra le masserie e le aree di progetto, a causa dell'orografia del sito.

- **PS16: Abbazia di Santa Maria d'Orsoleo a Sant'Arcangelo**



Figura 45: Vista POST OPERAM dal PS16, Abbazia di Santa Maria d'Orsoleo a Sant'Arcangelo

- **PS03: Masseria Difesa Monte Scardaccione**



Figura 7: Vista ANTE OPERAM dal PS03, Masseria Difesa Monte Scardaccione



Figura 8: Vista POST OPERAM dal PS03, Masseria Difesa Monte Scardaccione

Figure 2 e 3 - stralci Elaborato "Reportage fotografico ante e post operam"



Figura 4 - foto-simulazione Vista V01 (da elaborato 06-RP - Relazione tecnico paesaggistica pag. 87)

**CONSIDERATO E VALUTATO** che, *in riferimento agli aspetti archeologici*, la Soprintendenza Abap della Basilicata, come meglio esplicitato sopra, ha rilevato una serie di carenze nella documentazione prodotta dal proponente in relazione al potenziale archeologico dell'area interessata dall'intervento proposto, confermata dal Servizio II della DG Abap.

**VISTO** l'art. 9, comma 2 della Costituzione.

**VISTA** la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, condivise le valutazioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, considerato il contributo istruttorio del Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della DG-ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, la Relazione Paesaggistica, le integrazioni e tutta la documentazione prodotta dal proponente, questa **Soprintendenza Speciale per il PNRR**, per quanto di competenza e per tutte le motivazioni sopra esposte, alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla EG CELESTE S.R.L. relativamente al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza pari a 19,99 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Sant'Arcangelo (PZ), esprime

### **PARERE TECNICO ISTRUTTORIO FAVOREVOLE**

#### **subordinato al rispetto delle seguenti condizioni**

##### **1) Per gli aspetti paesaggistici:**

In riferimento alle previste opere di mitigazione ed in specifico riferimento a quanto descritto con la documentazione integrativa (Elaborato 06-RP - Relazione tecnico paesaggistica pagg. 81, 82) è necessario prevedere l'estensione dell'impianto vegetale descritto ed illustrato all'interno del medesimo elaborato (pag. 87; figg. 67, 68) in maniera tale da mitigare il più possibile la vista dell'impianto dal tratto di Strada provinciale n. 20, così come inquadrato nella foto-simulazione (Vista V01).

**Ambito di applicazione:** Componenti ambientali/ paesaggio

**Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:**

ANTE OPERAM Fase progettazione esecutiva —

**Verifica di ottemperanza:** Soprintendenza Abap per la Basilicata

**2) Per gli aspetti archeologici:**

È necessario attuare le fasi di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al comma 8 dell'articolo 25 del D.Lgs. 50/2016 e al DPCM 14 febbraio 2022 (G.U. 14 aprile 2022), previa ripetizione delle ricognizioni di superficie che dovranno essere accuratamente documentate, secondo le disposizioni delle Linee guida. Affinché sia possibile attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ed effettuare lo svolgimento delle indagini prescritte dalla Sabap della Basilicata, è necessario che il Proponente si attivi immediatamente per sottoscrivere con la competente Soprintendenza l'accordo di cui al c. 14 del già citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

La Committenza sarà tenuta ad apportare tutte le eventuali modifiche progettuali, anche sostanziali, che dovessero rendersi necessarie per assicurare la tutela archeologica dell'area.

**Ambito di applicazione:** Componenti ambientali/ beni culturali archeologici

**Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:**

ANTE OPERAM Fase precedente la cantierizzazione — Prima dell'avvio delle attività di cantiere

**Verifica di ottemperanza:** Soprintendenza Abap per la Basilicata

Alla verifica di ottemperanza alle condizioni sopra riportate si provvederà con oneri a carico del proponente.

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP

Arch. Daniele Vadalà



Il Dirigente del Servizio V – DG ABAP

arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Luigi LA ROCCA

